



**COMUNE DI NEIVE**  
Provincia di Cuneo

**ORDINANZA**

**N. 27 DEL 01/09/2023**

**OGGETTO:**

**ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DIVIETO DI SOSTA, PARCHEGGIO E CIRCOLAZIONE SU VIA DE REVELLO, VIA PAVESE, VIA TINELLA (PARTE), PER LAVORI DI ASFALTATURA DALLE ORE 07:00 DEL 05.09.2023 FINO A FINE LAVORI.**

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO**

VISTA la necessità di eseguire lavori asfaltatura su via De Revello, via Pavese e parte di via Tinella, come meglio configurato nell'allegata planimetria;

VISTA la richiesta in tal senso, prodotta dalla ditta esecutrice dell'intervento ovvero **SICAS Asfalti srl** (P. IVA n. 00159170042), che si impegna, ove possibile, alla rimozione dell'allestimento di cantiere al termine della giornata lavorativa, reinstallando il medesimo alla ripresa mattutina;

RITENUTO di dover salvaguardare la sicurezza degli operatori e la circolazione locale, limitatamente ad esigenze non differibili, per l'accesso alle aree di proprietà e delle attività commerciali presenti sul tratto di strada interessato dall'intervento;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere di conseguenza, considerata l'importanza dell'intervento, nonché le caratteristiche delle vie nel tratto indicato e della viabilità complementare;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali adottato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, comma 5;

VISTO l'art. 7 del D. L.vo n. 285 del 30/04/1992;

**ORDINA**

per le motivazioni riportate in premessa:

- che è fatto divieto ai veicoli a motore di transitare, parcheggiare o sostare in via De Revello, via Pavese e parte di via Tinella, come meglio configurato nell'allegata planimetria, per permettere i lavori di cui in premessa, dalle ore 07:00 del giorno martedì 05.09.2023, fino a fine lavori;

- che i tratti interessati dai lavori rimangano dunque parzialmente interdetti alla circolazione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori.

A deroga di quanto sopra è consentita il transito e la sosta:

- ai mezzi di soccorso;
- ai veicoli di servizio nonché a quelli destinati all'evento sopra descritto.

## **PRESCRIVE**

Allo scopo di salvaguardare l'accesso alle proprietà dei residenti, viene consentita la circolazione pedonale in deroga, al fine di consentire l'accesso del pubblico alle attività commerciali presenti nella porzione della medesima via non interessata dai lavori.

A tale scopo la ditta esecutrice dei lavori si obbliga a delimitare l'area di cantiere per la superficie effettivamente necessaria all'esecuzione dei lavori **e consentendo, comunque, l'accesso pedonale alle aree di proprietà** e delle attività commerciali presenti sul tratto di strada interessato dall'intervento.

La presente Ordinanza decadrà automaticamente con la fine dei lavori e l'apertura della strada da parte della Ditta stessa. Quest'ultima dovrà inoltre provvedere a darne comunicazione all'Ufficio Tecnico e alla Polizia Municipale di questo Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero per le infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art 37, comma 3, del C.d.S, con le formalità e gli effetti di cui all'art 74 del Regolamento di esecuzione del C.d.S, approvato con DPR 495/1992.

I trasgressori saranno puniti a norma del citato art. 7 e 158 del D.Lvo 30/04/92, n. 285, con la sanzione amministrativa vigente.

Le forze dell'Ordine di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/92, n. 285, sono incaricate della esecuzione della presente Ordinanza.

**Il Responsabile del Servizio**  
*Firmato digitalmente*  
ORNATO ROBERTO